



DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 3458 DEL 17 MARZO 2017

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTO**, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

**VISTO** il budget annuale per l'anno 2017, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e delle dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2016;

**VISTA** la determinazione n. 3427 del 5 dicembre 2016, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget annuale per l'anno 2017, ha assegnato il budget di gestione ai Centri di Responsabilità e ha individuato le relative modalità di utilizzo in conformità al vigente sistema di deleghe alla spesa;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTI** gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale e di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

**VISTO** l'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha recepito il Regolamento delegato della Commissione europea 24/11/2015 n. 2015/2170, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti per i settori ordinari, fissando e stabilendo per il biennio 2016-2017, la soglia in € 209.000,00 esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;



**PREMESSO** che l'Ente ha stipulato, per il periodo 31.05.2016/31.05.2017, le seguenti polizze:

- "Multirischi dei beni ACI" n.906/55/361122817 sezione incendio, n. 906/55/361122818 sezione furto, con la Società Generali Italia, verso premio annuo di €186.130,06;
- "RC terzi e prestatori di lavoro" n. 65/136918538, con la Società UnipolSai, verso premio annuo di € 28.500,00;
- "Infortuni dipendenti in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio" n. 77/136917726, con la Società UnipolSai, verso premio annuo di € 9.900,00;
- "Danni accidentali ai veicoli ed ai bagagli trasportati in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio" n. 0318513032864, con la Società UnipolSai, verso premio annuo di €30.000,00;
- "RC Patrimoniale" n. IFLE 000783, con la Società AIG Europe Limited, verso premio annuo di €54.280,00;
- "Tutela Giudiziaria" n. IFLE 000787, con la Società AIG Europe Limited, verso premio annuo di €57.350,00;

**RILEVATO**, come esposto dal Servizio Patrimonio e Affari Generali con appunto prot. 0000194/17 del 20.02.2017, che, in occasione della scadenza delle attuali polizze, al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, integrazione e di miglioramento dell'attuale sistema assicurativo, è stato avviato un laborioso percorso di riorganizzazione del perimetro di rischio, in funzione dell'assetto organizzativo dell'ACI, quale ente pubblico non economico, che eroga pubblici servizi su tutto il territorio nazionale ed, al contempo, si pone come la più grande libera associazione di cittadini, dei quali si propone come rappresentante e portavoce presso le istituzioni nazionali ed internazionali riguardo alle tematiche della mobilità, del turismo, dell'ambiente e dello sport;

**TENUTO CONTO** di quanto evidenziato dall'ANAC, già nella determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, e recentemente, nella determinazione n.618 dell'8 giugno 2016 – "*Linee Guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi*", in merito all'adozione di misure adeguate per una corretta redazione dei bandi e dei contratti che disciplinano il rapporto con le imprese assicuratrici, nonché alla necessità di precisare e completare meglio, nel disciplinare di gara, le informazioni aggiornate che attengono anche all'andamento dei sinistri pregressi per assicurare la massima partecipazione, superare le criticità emerse in ordine alla scarsa e problematica partecipazione degli operatori alle relative gare e consentire agli stessi concorrenti di autodeterminarsi nella formulazione della loro offerta per un corretto pricing e per il costruttivo confronto tra offerte alternative;

**TENUTO CONTO**, altresì, che l'ANAC promuove la diffusione della cultura del risk management che rappresenta "un salto di qualità all'interno della pubblica amministrazione, non solo in un'ottica di risparmio ma anche ai fini di una corretta allocazione del rischio, attribuendo in capo al mercato assicurativo solo il rischio realmente trasferibile, quale presupposto indefettibile per un'ottimale gestione del processo di public procurement".

**CONSIDERATO** che sono stati effettuati incontri ed interviste con i responsabili delle direzioni centrali, al fine di predisporre un programma assicurativo di ampio respiro,



quanto più aderente alle reali ed eterogenee necessità assicurative, analizzare, in maniera più articolata, il progetto a base della nuova gara per verificarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze, attuali e future, nonché avviare, con le strutture competenti, interventi per incentivare forme di autoassicurazione del rischio e ridurre la frequenza dei sinistri e dei relativi impatti;

**PRESO ATTO** che il nuovo progetto di contratto è suddiviso in due macro aree di rischio, la prima avente ad oggetto le polizze Multirischi dei beni ACI, Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, Infortuni dei dipendenti in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori Ufficio, Danni accidentali ai veicoli ed ai bagagli trasportati in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori Ufficio, la seconda, inerente le coperture di Responsabilità Civile Patrimoniale e Tutela Giudiziaria, strutturate in linea con le metodologie del risk management e con l'organizzazione dell'Ente, avuto riguardo ai programmi governativi di riforma della pubblica amministrazione ed alla intera Federazione, tenuto conto, in particolare, delle fattispecie e della casistica di rischi verificatisi nel corso dell'ultimo anno che, a causa dei noti eventi sismici e delle perturbazioni atmosferiche, hanno interessato alcuni immobili dell'Ente, siti in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Lazio;

**TENUTO CONTO** che, a seguito di adeguata ponderazione degli interessi coinvolti e dei presupposti di cui all'articolo 51 del Codice, legittimanti la suddivisione in lotti dell'appalto, alla luce di quanto indicato nella citata determinazione dell'ANAC n.618 dell'8 giugno 2016, in merito all'aggregazione della domanda nel settore assicurativo, sono state considerate la tipologia di ogni rischio da assicurare in ragione della possibile specializzazione produttiva per rami delle singole imprese di assicurazione, nonché, per quanto riguarda i lotti relativi a rischi omogenei per rami assicurativi, l'opportunità di definire un numero di lotti tale da garantire soglie minime dimensionali, senza raggiungere dimensioni che possano rivelarsi proibitive per un numero consistente di concorrenti;

**CONSIDERATO** che l'espletamento di un'unica procedura di gara, suddivisa in due macro aree di rischio, corrispondenti a due lotti, aggregati per rischi e per probabilità del verificarsi del sinistro, è finalizzata all'esigenza di gestire in maniera unitaria il sistema assicurativo dell'Ente ed, al contempo, data la peculiarità del mercato assicurativo di riferimento, caratterizzato da un'elevata settorialità e tecnicità e non esente da rischi di logiche di concentrazioni e fusioni tra grandi gruppi assicurativi, di evitare il fenomeno delle gare deserte, nonché di definire, nel dettaglio, tutte le condizioni di polizza per consentire alle Società interessate di quotare ed assumere il rischio assicurativo formulando un'adeguata offerta, tenuto conto dei molteplici servizi erogati e dell'ambito di intervento della mission dell'Ente;

**VISTO** che, relativamente al settore immobiliare, in sede di verifica e predisposizione delle specifiche tecniche di polizza e di individuazione adeguata del perimetro del rischio, sulla base delle osservazioni formulate dal broker in merito al valore di ricostruzione degli immobili, si è reso necessario, aggiornare, in collaborazione con la competente Società Progei, detti valori in linea con le metodologie previste ed utilizzate dagli standard internazionali nel procedimento di stima, nel rispetto del principio di buon andamento e di economicità gestionale della pubblica amministrazione ed, al contempo, razionalizzare la gestione di eventuali sinistri e la conseguente ripartizione dell'indennizzo, nel caso di immobili in comproprietà, pro indiviso, tra ACI ed alcuni Automobile Club locali;

**CONSIDERATO** che, nella elaborazione del suddetto nuovo progetto di contratto assicurativo, l'ACI è stato supportato dal broker assicurativo dell'Ente, costituito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle Società Aon S.p.A e Gea S.r.l.



individuato a seguito di espletamento della procedura di gara in ambito comunitario n. 14/2015 CIG 6206285466 e che le prestazioni e le attività sono fornite dal broker a titolo non oneroso per l'Ente, e senza alcun onere presente e futuro, atteso che l'opera del broker è remunerata, come da consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie assicurative con le quali vengono stipulate le polizze dall'Ente e che la percentuale di provvigione che verrà applicata sui premi delle polizze, che l'Ente stipulerà durante il periodo di vigenza del contratto, è pari al 5% per il ramo auto ed al 2% per il ramo non auto, come da offerta formulata, in sede di gara, dal suddetto raggruppamento aggiudicatario;

**EVIDENZIATO** che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al decreto legge 7 maggio 2012, n.52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n.94 ed al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135, è stata effettuata l'indagine preliminare sulle offerte disponibili nel mercato della pubblica amministrazione ed è stato verificato che, al momento, non sono attive convenzioni Consip per forniture e servizi similari;

**DATO ATTO** che, per il profilo della valutazione economica dell'appalto, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e s.m.i., è affidato all'ANAC il compito di fornire alle pubbliche amministrazioni, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, *un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e di pubblicare, sul proprio sito web, i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi;*

**CONSIDERATO** che i prezzi di riferimento sono finalizzati a consentire alle pubbliche amministrazioni la formazione dei programmi relativi all'attività contrattuale e sono da intendersi come parametri massimi di aggiudicazione per tutti gli acquisti effettuati, da parte delle amministrazioni stesse, al di fuori del sistema Consip;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 4, del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

**RAVVISATA** la convenienza, al fine di stabilire una relazione duratura e favorire lo sviluppo di un solido rapporto con il fornitore e la possibilità di fare affidamento su professionalità che, acquisendo nel tempo un'adeguata conoscenza della realtà ACI, mettano a disposizione la propria competenza ed esperienza per fornire le risposte più appropriate alle diverse esigenze dell'Ente, di affidare il servizio per la durata di quarantotto mesi, a decorrere presumibilmente dal 31 maggio 2017 sia per le polizze previste dal Lotto 1 che per quelle previste dal Lotto 2;

**VALUTATO** di prevedere, in ragione delle caratteristiche dell'appalto, la facoltà per ACI di ricorrere, nel corso di esecuzione del contratto e prima della scadenza dello stesso, alle seguenti opzioni/modifiche:

- Opzione del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice;
- Proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi;

**CONSIDERATA** la peculiarità del mercato assicurativo di riferimento che non dispone di prezzari e/o tariffari per i rischi che rivestono una importanza rilevante, la molteplicità delle funzioni svolte dall'Ente nonché l'eterogeneità del fabbisogno assicurativo, dovuto alla presenza di un articolato patrimonio immobiliare da tutelare,



per la determinazione dell'importo a base di gara, di concerto con il broker assicurativo dell'Ente, si è fatto riferimento agli importi di aggiudicazione complessivi per i settori oggetto di gara, rilevati nel corso dell'indagine preliminare, a corollario della procedura ad evidenza pubblica espletata nell'anno 2016, con l'introduzione di opportuni correttivi dovuti alla necessità di far fronte all'incremento della probabilità del verificarsi di alcuni eventi definiti "catastrofici" e, conseguentemente, scongiurare il fenomeno delle gare deserte;

**CONSIDERATO** che, ai fini del citato articolo 35 del Codice, il valore massimo complessivo dell'appalto è di € 2.940.000,00, comprensivo dell'eventuale ricorso alla proroga ed alle opzioni e modifiche, come di seguito suddiviso:

- Lotto n. 1 Copertura "Multi rischi dei beni ACI", RC terzi, Infortuni di dipendenti in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio, Danni accidentali ai veicoli e danni ai bagagli trasportati in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio: importo complessivo di € 2.160.000,00 per l'intera durata contrattuale, comprensivo di eventuale proroga nonché della variante di cui all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- Lotto n. 2 copertura RC patrimoniale e Tutela legale: importo complessivo di € 780.000,00, per l'intera durata contrattuale comprensivo di eventuale proroga nonché della variante di cui all'art.106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

**RITENUTO**, in ragione del valore complessivo dell'appalto, presuntivamente stimato in € 2.940.000,00 per l'intera durata contrattuale, della tipologia di servizi, del mercato di riferimento di ricorrere alla procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art.60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto del premio ( peso 30) e dell'offerta tecnica (peso 70), secondo gli elementi di ponderazione e valutazione dettagliati nel paragrafo 17 del Disciplinare di gara allegato, dando rilievo, per gli obiettivi che si intendono conseguire e i destinatari finali coinvolti - l'Ente, i dipendenti assicurati ed i terzi - in particolare:

- per il lotto n. 1 sez. incendio, alle prestazioni migliorative relative ai massimali assicurati per sinistro, ai massimali assicurati in aggregato annuo, ai massimali catastrofali, alla riduzione delle franchigie e scoperti;
- per il lotto n. 2, all'aumento del periodo di retroattività della garanzia, aumento massimale per vertenza per corresponsabilità, aumento massimale annuo, aumento massimale per vertenza e riconoscimento delle spese per il secondo legale;

**RILEVATO** che il progetto base, come strutturato nei capitolati tecnici relativi ad ogni singola polizza, rappresenta il servizio assicurativo che l'Ente intende acquisire, e che non può essere modificato, in sede di offerta tecnica, dalle compagnie concorrenti, se non per apportarvi le varianti migliorative, al fine di non snaturare e/o svuotare e/o pregiudicare e/o squilibrare il contenuto, con un'unica eccezione per la "garanzia terremoto", nell'ambito della polizza "All risk", relativamente alla diminuzione del limite di indennizzo, per singolo sinistro, contenuta entro il limite del 25% ed alla diminuzione del limite di indennizzo, per anno assicurativo, entro il limite del 25%, ammessa per coniugare l'esigenza dell'innalzamento dei massimali di talune garanzie, connotate da un elevato indice di frequenza di rischio, con l'esigenza di scongiurare il pericolo delle gare deserte;

**RICHIAMATE** le Linee Guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV), adottate dal Consiglio dell'ANAC con determinazione n. 1005 del 21/09/2016,



pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11/10/2016, n. 238, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nelle quali vengono fornite indicazioni operative, non vincolanti, per le stazioni appaltanti, finalizzate ad individuare le caratteristiche, le componenti qualitative e quantitative dell'offerta e la ponderazione dei "pesi" o "punteggi" (e i sub-pesi o sub-punteggi) attribuiti dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub-criterio) di aggiudicazione;

**RICHIAMATE**, altresì, ai fini della determinazione dei requisiti minimi di qualificazione degli operatori economici partecipanti alla procedura, le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 69 del 06/07/2011: *"La stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto. L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità"*;

**RITENUTO**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 83, comma 8, del Codice, di individuare i criteri minimi di qualificazione, contemperando l'esigenza di selezionare un operatore in possesso di un'adeguata professionalità e di solidità economica con la necessità di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara;

**TENUTO CONTO** che, oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al fine di valutare adeguatamente la solidità e l'affidabilità delle ditte, la stabilità economico – finanziaria, nonché l'organizzazione dell'impresa e l'esperienza maturata nel settore, si utilizzeranno i criteri di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in ordine alla dimostrazione della capacità economica-finanziaria e tecnica, applicando i principi di proporzionalità ed adeguatezza in relazione all'entità, al valore ed alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dello schema di determinazione sui bandi tipo dell'ANAC in modo di assicurare la più ampia partecipazione anche delle piccole e medie imprese, nonché il rispetto dei principi comunitari di massima partecipazione, parità di trattamento e concorrenza;

**VALUTATO**, in ragione di quanto previsto dall'art.83, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di prevedere limiti di partecipazione connessi alla raccolta premi generale e specifica nel ramo oggetto dei lotti di riferimento, come indicato nel bando di gara, al paragrafo III.1.2), in quanto ritenuto funzionale a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte i servizi oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia e della specificità dei contratti e del numero dei soggetti coinvolti, oltreché una speciale capacità produttiva;

**VISTO**, sulla base della preliminare indagine del mercato di riferimento, che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono proporzionati all'entità dell'appalto e tali da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara, da parte degli operatori economici che competono nel settore, e sono strutturati al fine di incentivare la partecipazione, in forma associata e plurisoggettiva, anche delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate mediante il ricorso alla coassicurazione;

**CONSIDERATO** che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata, all'interno di ogni lotto, non è prevista una percentuale di ripartizione tra i rami oggetto del lotto di riferimento, fermo restando che l'importo della raccolta premi deve essere



## Automobile Club d'Italia

costituito, in parte dalla raccolta premi del ramo incendio ed in parte dalla raccolta premi degli altri rami che compongono il lotto n. 1) ed in parte dalla raccolta premi del ramo RC patrimoniale ed in parte della tutela legale per il lotto 2);

**CONSIDERATO**, altresì, che tra i requisiti professionali di partecipazione all'appalto in oggetto, è previsto il possesso, senza possibilità di avvalimento e/o cumulo, della certificazione ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciata da Ente di certificazione riconosciuto ACCREDIA, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000;

**RISCONTRATO** che la certificazione di qualità UNI EN/ISO 9001:2008, attinente alla qualità della produzione, risponde alla *ratio* di fornire adeguata garanzia che l'imprenditore operi in conformità a standard internazionali specifici, relativamente alla qualità dei propri processi produttivi e che, in tale senso, è stata riconosciuta come certificazione che può essere utilizzata dalla sola organizzazione nei cui confronti è stata rilasciata dalla società certificante (cfr. determinazione AVCP, oggi ANAC, n. 2 del 1/8/2012 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012; AVCP parere sulla normativa del 19/12/2013 - rif. AG 57/13);

**RICONOSCIUTA** dall'ANAC l'inammissibilità del ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità, in quanto assimilabile ad un requisito soggettivo attinente ad uno specifico "status" dell'imprenditore e, come tale, disciplinata separatamente dall'art. 83 del Codice, non essendo compresa né tra i requisiti concernenti la capacità economico-finanziaria, né tra quelli concernenti la capacità tecnico organizzativa, che, invece, rientrano nell'ambito di applicabilità dell'avvalimento e soggetti al cumulo in caso di partecipazione plurisoggettiva;


**POSTO** che gli operatori economici possono provare l'adozione e l'impiego di misure equivalenti alle certificazioni in argomento, tenuto conto del giudizio discrezionale di ACI, così come previsto dall'art. 87 (*Certificazione delle qualità*), comma 2, del Codice;

**RAVVISATO** che, ai fini dell'ampliamento dei possibili concorrenti alla procedura aperta in argomento, rimane consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, ai sensi dell'art. 89 del Codice;

**CONSIDERATO**, al fine di consentire una maggiore partecipazione alla procedura di gara in argomento, di autorizzare il ricorso al subappalto, nella misura del 30% del valore dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 (*Subappalto*) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) del Codice ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, ed al Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, di nominare responsabile del procedimento, la dr.ssa Simona Sciacca, funzionario del Servizio Patrimonio, in possesso delle competenze tecniche e delle conoscenze idonee allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di servizi complessi a supporto delle attività dell'Ente;

**CONSIDERATO** che la d.ssa Simona Sciacca, come da curriculum agli atti del Servizio, svolge da diversi anni l'attività e le funzioni che sono peculiari del responsabile unico del procedimento e presiede, con professionalità ed adeguata esperienza, supportata da costante formazione, il processo di acquisto, dalla fase di elaborazione del progetto di fattibilità, tecnica ed economica, alla procedura di scelta del contraente fino all'esecuzione del contratto;





**VISTO** l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

**VISTA** la documentazione di gara ( bando, disciplinare, polizze e capitolati tecnici, contratto e relativi allegati), che disciplina le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio;

**VISTE**, in particolare, le Polizze allegate, che disciplinano il perimetro del rischio individuato, le condizioni ed i tempi, i massimali, e che costituiscono il sistema assicurativo di coperture del rischio per rami aventi diversa natura, aggregati per tipologia di sinistro ed entità del danno;

**RITENUTO** di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ACI, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;

**DATO ATTO** che l'ACI si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;

**PRESO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario;

**VISTA** la delibera dell'ANAC n.1 dell'11 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2017, con la quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti sui tempi e sulle modalità per l'acquisizione del CIG e sul suo perfezionamento;

**VISTO** l'art.77, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice, i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;

**VISTE** le Linee Guida dell'ANAC n.5 del 16 novembre 2016, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.283 del 3 dicembre 2016;

**CONSIDERATO** che le modalità e le procedure di funzionamento del suddetto Albo sono stabilite dall'ANAC con proprio regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida n.5 sulla Gazzetta Ufficiale;

**TENUTO CONTO** che gli artt. 77, co.12, e 216, co.12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione



all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

**RICHIAMATI** gli articoli 31, 32 e 33 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente relativamente alle modalità ed ai tempi di nomina ed alle funzioni dei componenti delle commissioni di aggiudicazione dell'Ente;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti di appalto un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

**VISTA** la determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura del budget della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili" dell'Ente approvato con determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011, nonché le disposizioni del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente", articolo 8, 9 e 10, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012;

**VISTO** l'art.1 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.i, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n.135 e s.m.i., in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

**VISTO** l'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

**VISTI** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; il d.p.r. n.207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti e .s.m.i., relativamente alle parti in vigore; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, schema di contratto, capitolato tecnico ed allegati);

#### DETERMINA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dei relativi decreti attuativi ed in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'ANAC, l'espletamento della procedura di gara aperta per i servizi di copertura assicurativa suddivisa in due lotti:

- Lotto n. 1- "Polizza multirischi dei beni ACI, Responsabilità civile Terzi, Infortuni dei dipendenti in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio, danni accidentali ai veicoli e danni ai bagagli trasportati in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio,
- Lotto n. 2 - "Polizza di Responsabilità civile e patrimoniale e tutela giudiziaria degli amministratori e dei dipendenti".

Di approvare la documentazione di gara, in allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, riportata sotto i nn. 1, 2, 3 e 4



(rispettivamente: "Bando di gara", "Disciplinare", "Schema di contratto" e "Capitolato tecnico-Polizze").

Di approvare i requisiti ed i criteri di selezione indicati nei paragrafi III.1.1), III.1.2) e III.1.3) del bando di gara e le modalità di partecipazione, di possesso e di cumulo dei suddetti requisiti in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva.

Di autorizzare il subappalto, nella misura massima del 30% del valore del contratto e secondo le previsioni dell'art. 105 del Codice, con obbligo di indicazione, da parte degli operatori economici partecipanti, della terna dei subappaltatori e delle rispettive parti del servizio che si intendono subappaltare.

L'appalto sarà aggiudicato, per entrambi i lotti, all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 2, del Codice, tenuto conto del premio (peso 30/100) e dell'offerta tecnica (peso 70/100) e secondo i criteri, le modalità e gli elementi di valutazione e ponderazione indicati nel paragrafo 17 del disciplinare di gara.

Il contratto avrà la durata di quarantotto mesi per entrambi i lotti, a decorrere presumibilmente dal 31 maggio 2017, con facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Il contratto è autorizzato per un importo complessivo base, soggetto al ribasso, stimato in €2.940.000,00 di cui:

**€ 2.160.000,00**, per il Lotto n. 1, comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori, quale somma dei premi da corrispondersi per il mantenimento delle polizze poste a gara nel periodo di durata contrattuale di 48 mesi, oltre all'eventuale periodo di proroga del servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi ed oltre eventuale quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, nella misura di € 360.000,00.

**€ 780.000,00**, per il Lotto n. 2, comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori, quale somma dei premi da corrispondersi per il mantenimento delle polizze poste a gara nel periodo di durata contrattuale di 48 mesi, oltre all'eventuale periodo di proroga del servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi ed oltre eventuale quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, nella misura di € 130.000,00.

L'importo complessivo presunto di €2.940.000,00 verrà contabilizzato sul competente conto di costo n. 410731102, a valere sui budget di gestione degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, assegnati e da assegnare al Servizio Patrimonio e Affari Generali quale Centro di Responsabilità Gestore.

Ai sensi degli artt. 32 e 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*) del Codice dei Contratti si procederà all'aggiudicazione definitiva, in conformità all'art. 34 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace all'esito positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale indicati nel bando.

La pubblicazione dell'avviso di gara, nella versione allegata verrà effettuata, come previsto dall'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017- Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.



Le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva ed autorizzata e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati sul «profilo di committente», con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

E' nominata Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, la dr.ssa Simona Sciacca, funzionario del Servizio Patrimonio ed Affari Generali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; alla dr.ssa Simona Sciacca verrà fornito supporto da parte degli Uffici dell'Ente interessati dalla procedura di affidamento.

Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Servizio Patrimonio ed Affari Generali, al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Francesco Tufarelli)



Allegati:

- 1) "Bando di gara";
- 2) "Disciplinare";
- 3) "Schema di contratto";
- 4) "Capitolato tecnico- Polizze"